

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE FALLIMENTARE

(R.G. N. 98/2016 C.P. - G. REL. DOTT. D'AQUINO)

SECONDA MEMORIA INTEGRATIVA DEL RICORSO PER L'AMMISSIONE DI AIMERI

AMBIENTE S.R.L. ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

Il sottoscritto Ing. Francesco Maltoni, nato a Bari il 16.11.1970, residente in Bitritto (BA), Viale On. Vincenzo Binetti n. 10, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di **Aimeri Ambiente S.r.l.**, con sede legale in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q6, C.F., P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 00991830084, REA MI-1752199 (“**Aimeri**” o la “**Società**”), rappresentato e difeso ai fini dell’assistenza giuridica nella presente procedura, come da mandato in calce al ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo depositato presso codesto Ill.mo Tribunale in data 1.12.2016, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Prof. Marco Arato (C.F. RTAMRC55L13D969B - pec: marco.arato@pec.beplex.com), Fulvio Marvulli (C.F. MRVFLV69A18D969P - pec: fulvio.marvulli@pec.beplex.com), Francesco G. G. Pirisi (C.F. PRSFNC88R15G203W - pec: francesco.pirisi@pec.belex.com) ed Enrico Chieppa (C.F. CHPNRC82A07E290S - pec: enrico.chieppa@pec.beplex.com) del Foro di Genova ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultimo in Milano, Via Barozzi n. 1, espone quanto segue.

Premesso che:

- A.** in data 1.12.2016, Aimeri ha depositato presso codesto Ill.mo Tribunale formale ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale *ex artt.* 160 e ss. e 186-*bis* l. fall., unitamente al Piano ⁽¹⁾, alla Proposta e alla restante documentazione richiesta dai commi secondo e terzo dell’art. 161 l. fall. (di seguito, la “**Domanda di Concordato**”);
- B.** con decreto *ex art.* 162 l. fall. comunicato il 9.1.2017 (il “**Decreto**”), il Tribunale di

⁽¹⁾ Salvo ove diversamente indicato, i termini e le espressioni con la iniziale maiuscola hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo “con riserva” *ex art.* 161, comma 6, l. fall. depositato in data 27.7.2016, nell’istanza *ex art.* 161, comma 6, l. fall. ai fini della proroga dei termini per il deposito del piano, della proposta di concordato e della restante documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 161 l. fall. depositata in data 30.9.2016, nella Domanda di Concordato e nella Prima Memoria Integrativa della Domanda di Concordato (come *infra* definite).

Milano ha:

- a) rilevato la opportunità di “*acquisire chiarimenti da parte del[la] [Società], tenuto conto del parere del Commissario Giudiziale*” da quest’ultimo comunicato (il “**Parere del Commissario**”);
 - b) indicato i profili della Domanda di Concordato e della documentazione ad essa allegata in relazione ai quali è opportuno fornire i suddetti chiarimenti; e
 - c) concesso alla Società un termine fino al 25.1.2017 “*per integrare la proposta con riferimento agli aspetti (...) evidenziati*”;
- C. con memoria depositata in data 25.1.2017 (la “**Prima Memoria Integrativa della Domanda di Concordato**”), Aimeri ha, tra le altre cose, **(i)** effettuato le integrazioni e fornito i chiarimenti indicati dal Tribunale di Milano nel Decreto tenuto conto del Parere del Commissario, **(ii)** fornito una informativa aggiornata in merito alla situazione patrimoniale, economica, finanziaria e gestionale di Energeticambiente, **(iii)** descritto le iniziative intraprese dalla Società ai fini della **migliore soddisfazione** dei creditori titolari di crediti privilegiati inseriti all’interno della “Classe 1” e **(iv)** fornito una informativa aggiornata sullo stato di avanzamento delle negoziazioni volte alla stipula degli Accordi Paraconcordatari con gli Istituti Finanziatori;
- D. con provvedimento in data 31.1.2017, il Giudice Relatore Dott.ssa Pascale ha assegnato al Commissario Giudiziale termine fino al 6 marzo p.v. per il deposito delle proprie osservazioni sulla Domanda di Concordato come modificata e integrata nella memoria di cui alla precedente premessa C.

Tutto ciò premesso e ritenuto

con la presente memoria integrativa, Aimeri intende fornire a codesto Ill.mo Tribunale un aggiornamento in merito alle iniziative intraprese ai fini della migliore soddisfazione dei creditori privilegiati della Società e allo stato di avanzamento dell’*iter* negoziale diretto alla stipula degli Accordi Paraconcordatari.

* * *

A. LE INIZIATIVE INTRAPRESE DALLA SOCIETÀ AI FINI DELLA MIGLIORE SODDISFAZIONE DEI CREDITORI PRIVILEGIATI INSERITI NELLA “CLASSE 1”

1. Nella Prima Memoria Integrativa alla Domanda di Concordato, l'esponente ha dato atto delle iniziative intraprese dalla Società al fine di assicurare la migliore soddisfazione dei creditori titolari di crediti assistiti cause di prelazione generale e speciale sui beni mobili di Aimeri inseriti all'interno della “Classe 1”.

Più in particolare, la Società ha dato atto **(i)** dell'avvio delle trattative con le organizzazioni sindacali nazionali di riferimento dei lavoratori dipendenti ed ex-dipendenti di Aimeri al fine di addivenire alla sottoscrizione di un accordo in ordine alla soddisfazione, ai sensi di quanto previsto nella Proposta, dei crediti dei predetti lavoratori e **(ii)** dei contatti intrapresi con gli ulteriori creditori privilegiati inseriti all'interno della “Classe 1” (in particolare professionisti e società finanziarie) al fine di condividere con gli stessi, mediante la sottoscrizione di accordi “*ad hoc*”, le modalità e le tempistiche di soddisfazione (integrale) dei propri crediti secondo quanto previsto dal Piano e dalla Proposta (v. pagg. 12-13 della Prima Memoria Integrativa della Domanda di Concordato).

2. In data 21.2.2017, la Società, Energeticambiente (*da un lato*) e le organizzazioni sindacali FP-CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti e FIADEL (le “**Organizzazioni Sindacali**”, *dall'altro lato*), hanno sottoscritto un verbale di incontro (l' “**Accordo Sindacale**” *sub* **Prod. n. 69**) nel quale:

- a) la Società ed Energeticambiente hanno dato atto delle modalità e i tempi della soddisfazione (**integrale**), nell'ambito della procedura concordataria di Aimeri e secondo quanto previsto nel Piano e nella Proposta, **(i)** dei crediti relativi a quote di TFR che, sulla base delle disposizione contenute nel CCNL applicato e della volontà dei lavoratori interessati, devono essere versati a fondi di previdenza complementare, **(ii)** dei crediti relativi ad altre spettanze maturate dai dipendenti alla data del 4.8.2016 e **(iii)** dei crediti per quote sindacali delle sigle sindacali firmatarie del CCNL Fise Assoambiente al 4.8.2016. Crediti, questi, che come meglio illustrato nell'Accordo Sindacale, saranno **soddisfatti** in parte entro **12 mesi dalla data dell'omologa del concordato preventivo di Aimeri** e per la restante parte **con dilazione ultrannuale** nell'orizzonte del Piano;

b) le Organizzazioni Sindacali hanno espressamente riconosciuto come l'esecuzione dell'operazione posta a fondamento del concordato preventivo di Aimeri e, segnatamente, la soddisfazione dei crediti di cui sopra nei termini descritti nell'Accordo Sindacale, *“realizzano l'interesse dei Lavoratori alla migliore soddisfazione (...) rispetto alle alternative liquidatorie e non recano alcun pregiudizio ai diritti ad essi facenti capo”*, con ciò prestando il proprio **consenso** affinché la Proposta preveda la soddisfazione dei crediti in discorso come ivi illustrata.

3. Nelle more del deposito della presente memoria, la Società ha stipulato degli accordi individuali con alcuni ulteriori creditori titolari di crediti privilegiati inseriti all'interno della “Classe 1”, accordi volti a regolare pattiziamente la soddisfazione dei rispettivi crediti nella misura, modalità e tempistiche indicate nel Piano e nella Proposta già depositate presso codesto Ill.mo Tribunale.

Più in particolare, la Società - alla data odierna - ha concluso ben **(i) 10 accordi con professionisti** e **(ii) 2 accordi con società finanziarie** titolari di crediti privilegiati inseriti all'interno della “Classe 1” (di seguito, gli **“Accordi Individuali con i Creditori Privilegiati”**, allegati alla presente memoria *sub* **Prod. n. 70**).

Come indicato nei singoli Accordi Individuali con i Creditori Privilegiati, tali crediti verranno integralmente soddisfatti in via dilazionata entro 4 anni dalla data dell'auspicata omologa del concordato preventivo di Aimeri.

4. Preme inoltre aggiungere che alla data odierna sono in corso delle trattative con ulteriori società finanziarie e Immobiliare Riviera titolari di crediti privilegiati verso Aimeri ai fini della stipula di altrettanti accordi aventi contenuto corrispondente agli accordi individuali di cui sopra. Al riguardo, si ritiene che - nell'arco delle prossime **2 settimane** - la Società potrà addivenire alla stipula dei predetti accordi, con corrispondente incremento dell'ammontare dei crediti privilegiati che, sulla base di quanto concordemente pattuito, potranno essere soddisfatti con una dilazione superiore ad un anno dall'auspicata omologa del concordato.

5. Sulla base dell'Accordo Sindacale e degli Accordi Individuali con i Creditori Privilegiati già stipulati alla data odierna (che, come si evince dalla documentazione versata in atti dall'esponente, disciplinano le modalità di soddisfazione della maggior parte dei Crediti di Classe 1), nonché degli ulteriori accordi da stipularsi

con le società finanziarie e Immobiliare Riviera di cui al precedente punto 4, Aimeri sarà in grado di soddisfare integralmente:

- a) i Crediti di Classe 1 vantati da soggetti con i quali sia stato stipulato un accordo *ad hoc*, con **una dilazione superiore ad un anno rispetto all'omologa del concordato** (comunque contenuta entro i 4 anni dalla data della omologa definitiva); e
- b) i restanti Crediti di Classe 1 vantati da soggetti con i quali non sia intervenuto alcun accordo, **entro 12 mesi dalla data dell'omologa del concordato** secondo quanto previsto dall'art. 186-*bis*, comma 2, lett. c), l. fall.

6. In ragione di quanto sopra illustrato, che supera quanto rilevato da codesto Ill.mo Tribunale in merito alla soddisfazione in via dilazionata dei Crediti di Classe 1 e le corrispondenti osservazioni formulate dall'esponente nella Prima Memoria Integrativa della Domanda di Concordato, la Società intende **modificare il Piano e la Proposta al fine di recepire quanto sopra indicato**. Modifica del Piano e della Proposta che saranno compiutamente descritte - anche alla luce della nuova proposta di transazione fiscale in corso di finalizzazione da parte della Società (su cui si rinvia al §G della Prima Memoria Integrativa della Domanda di Concordato) - in una ulteriore memoria integrativa alla Domanda di Concordato, contestualmente alla quale sarà depositato un nuovo documento recante la descrizione del Piano corredato da una **nuova attestazione** che tenga conto delle modifiche apportate.
7. Nella situazione sopra descritta, la Società ha quindi necessità di beneficiare di un **congruo termine** che tenga conto delle tempistiche richieste **(i)** dall'attività di modifica della Proposta e del Piano e **(ii)** dalla necessità di acquisire la attestazione da parte del professionista in relazione al Piano (così come modificato ai sensi di quanto sopra e tenuto conto della nuova proposta di transazione fiscale); attività, queste, che si ritiene ragionevolmente possano positivamente concludersi entro la **metà del mese di aprile 2017**.

* * *

B. GLI ACCORDI PARACONCORDATARI CON GLI ISTITUTI FINANZIATORI

8. Nella Prima Memoria Integrativa della Domanda di Concordato depositata il 25 gennaio u.s., l'esponente ha illustrato lo stato di avanzamento delle negoziazioni volte alla stipula degli Accordi Paraconcordatari con gli Istituti Finanziatori, con

particolare riferimento *(i)* al contenuto delle *comfort letter* trasmesse dai predetti istituti il 23.12.2016 (v. **Prod. n. 64**) ⁽²⁾ e *(ii)* al contenuto della comunicazione trasmessa da Loan Agency Services S.r.l. (“LAS”) il 24.1.2017 in merito allo stato di avanzamento degli *iter* deliberativi degli Istituti Finanziatori (v. **Prod. n. 65**) ⁽³⁾.

9. Nelle more del deposito della presente memoria, Aimeri e le altre società del Gruppo Biancamano hanno fattivamente proseguito le negoziazioni volte alla stipula degli Accordi Paraconcordatari con gli Istituti Finanziatori.
10. In data 26.1.2017, la Società - su richiesta degli Istituti Finanziatori - ha trasmesso a quest’ultimi copia della Prima Memoria Integrativa della Domanda di Concordato comprensiva dei relativi allegati, come richiesto dagli Istituti Finanziatori (v. *e-mail* a LAS del 26.1.2017 *sub* **Prod. n. 71**).
11. In data 15.2.2017 BNL ha comunicato - per tramite dei propri legali - la determinazione di “non aderire alla proposta di accollo liberatorio del debito di Aimeri Ambiente S.r.l. da parte di Biancamano S.p.A. ed alla successiva sua conversione mediante sottoscrizione della Banca di azioni di nuova emissione di Biancamano S.p.A., da liberare mediante compensazione dei reciproci crediti”, dichiarandosi tuttavia “**disponibile a valutare** nei tempi tecnici necessari ogni eventuale proposta alternativa di Aimeri Ambiente S.r.l.” (v. *e-mail* BNL del 15.2.2017 *sub* **Prod. n. 72**).
12. In data 20.2.2017 Aimeri, per il tramite del proprio *advisor* legale, ha inviato una nuova proposta di conversione del debito in azioni Biancamano con una differente ripartizione delle azioni di nuova emissione tra le varie Banche (proposta che teneva conto della mancata adesione di BNL alla conversione di debito in azioni) (v. “*Sintesi del trattamento del debito bancario nella manovra*” *sub* **Prod. n. 73**).

⁽²⁾ Nelle quali si dà atto *(i)* della **positiva deliberazione** dell’operazione (quale descritta nella Domanda di Concordato e nelle bozze degli Accordi Paraconcordatari già trasmesse agli Istituti Finanziatori) da parte di Unicredit S.p.A. e, per quanto concerne gli altri istituti, *(ii)* della pendenza dell’*iter* istruttorio relativo alla presentazione dell’operazione ai rispettivi organi deliberanti, con la previsione che rispettive delibere sarebbero state assunte entro il mese di **febbraio 2017**.

⁽³⁾ Nella quale si dà atto *(i)* della **positiva deliberazione** dell’operazione, *oltre* che da parte di Unicredit S.p.A., *anche* da parte di Banca Popolare di Milano S.p.A., *(ii)* delle date nelle quali si stima saranno assunte le delibere da parte degli altri Istituti Finanziatori (i.e. tra la fine del mese di gennaio 2017 e la fine del mese di febbraio 2017) e *(iii)* dell’assenza di ragioni ostative al rispetto di tali tempistiche, ferma la necessità - da parte di alcuni istituti - di ricevere gli allegati agli Accordi Paraconcordatari recanti dati aggiornati e definitivi (tempestivamente forniti dalla Società).

13. In data 24.2.2017 si è tenuta una *conference call* tra i legali delle Società e i legali degli Istituti Finanziatori nel corso della quale si è appreso che anche altre Banche oltre a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (e, precisamente, Intesa San Paolo S.p.A.) avevano espresso - in difformità rispetto a quanto fino a quel momento rappresentato - la volontà di non voler acquisire partecipazione azionaria in Biancamano, confermando comunque l'interesse a valutare altre possibili strutture dell'operazione di ristrutturazione del debito bancario.

14. In data 28.2.2017 si è, quindi, tenuto un incontro plenario al quale hanno partecipato Biancamano, le Banche e i rispettivi *advisors* legali e finanziari. Nel corso di tale incontro tutte le parti hanno costruttivamente discusso possibili scenari di trattamento del debito chirografo bancario alternativi alla conversione in azioni, tra cui anche l'ipotesi di concedere uno stralcio parziale del credito bancario e di ottenere per la restante parte del credito l'**emissione di SFP** collegati alla futura dismissione da parte di Biancamano della propria partecipazione in Energeticambiente (*post* fusione per incorporazione di Aimeri), al termine dei 5 anni successivi all'omologa del concordato (e, dunque, dopo l'esecuzione del Piano).

Ad esito di tale riunione BNL - per tramite dei propri legali - **(i)** ha confermato la propria volontà (già espressa nella comunicazione del 15 febbraio u.s.), di non voler convertire parte dei propri crediti in azioni Biancamano e **(ii)** si è dichiarata disponibile a valutare una proposta alternativa all'uopo sottoposta da Aimeri con la precisazione che *"il necessario riavvio dell'iter deliberativo consentirà un riscontro alla predetta eventuale proposta a metà del prossimo mese di aprile e sempre che la stessa pervenga in tempi brevi"* (v. e-mail BNL del 1.3.2017 *sub* **Prod. n. 74**).

15. In data 1.3.2017, Biancamano (anche nell'interesse di Aimeri) ha trasmesso agli Istituti Finanziatori (e, per conoscenza, al Commissario Giudiziale), una nuova proposta di trattamento dei crediti vantati dalle Banche verso Aimeri e Biancamano **alternativa** rispetto alla conversioni in azioni di quest'ultima (v. la **"Nuova Proposta di Trattamento dei Crediti Bancari"** *sub* **Prod. n. 75**) e che prevede, in estrema sintesi:

a) il rimborso di una quota dei crediti verso Aimeri, pari a complessivi **Euro 19.925.386**, mediante pagamento in denaro tramite impiego delle risorse rivenienti dall'incasso dei Crediti Certificati/Riconosciuti (conformemente a

quanto già previsto nella bozza di Accordo Paraconcordatario, nel Piano e nella Proposta depositati presso codesto Ill.mo Tribunale);

b) per quanto concerne la parte dei crediti vantati dalle Banche verso Aimeri non soddisfatta ai sensi di cui alla precedente lettera “a)” e i crediti vantati dalle Banche verso Biancamano, la **attribuzione, a ciascuna Banca individualmente considerata, della facoltà di scegliere, alternativamente, tra:**

(i) **la soddisfazione integrale** dei predetti crediti mediante “conversione” in SFP di Biancamano, SFP il cui valore sarà pari al valore nominale dei predetti crediti e che daranno diritto alla distribuzione - fino a concorrenza di tale importo - degli utili rivenienti dalla futura dismissione della partecipazione detenuta da Biancamano in Energeticambiente; *oppure*

(ii) **la rinuncia integrale**, ora per allora, ai predetti crediti; *oppure*

(iii) **la soddisfazione parziale di una quota** dei predetti crediti (indicata a cura della singola Banca) mediante “conversione” in SFP di Biancamano per un valore corrispondente al valore nominale della suddetta quota dei predetti crediti (da convertire), con contestuale **rinuncia** alla restante quota non “convertita” dei crediti.

16. In riscontro alla predetta proposta di trattamento dei crediti delle Banche, in data 3.3.2017 gli Istituti Finanziatori - per il tramite di LAS - hanno comunicato la propria “**disponibili[tà]** *ad esaminare e valutare la Nuova Proposta con spirito costruttivo, al fine di poterla sottoporre ai rispettivi organi deliberanti nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le relative tempistiche*”. Nella predetta comunicazione, gli Istituti Finanziatori hanno dato atto del fatto che “*da un primo confronto sulla Nuova Proposta, **non sono emersi elementi ostativi in linea di principio al perseguimento della strada indicata***”, manifestando la propria disponibilità ad incontrare i rappresentanti di Aimeri e Biancamano, unitamente ai rispettivi consulenti, per esaminare e discutere in buona fede e con spirito di cooperazione i contenuti della stessa (v. comunicazione di LAS del 3.3.2017 *sub* **Prod. n. 76**).
17. Alla luce di quanto sopra illustrato, l'esponente ritiene opportuno disporre di un **congruo termine** al fine di consentire alle **Banche** di effettuare le proprie

valutazioni in merito alla Nuova Proposta di Trattamento dei Crediti Bancari ed avviare tempestivamente i rispettivi *iter* deliberativi, sì da procedere celermente alla sottoscrizione dell'Accordo Banche. Attività, queste, che si ritiene possano positivamente concludersi entro la **metà del mese di aprile 2017**.

18. Per quanto concerne l'**Accordo Leasing**, si rileva che alla data odierna né le Società di Leasing, né Aimeri ed Energeticambiente hanno sollevato commenti o richieste di modifica aventi contenuto sostanziale in merito all'ultima bozza del predetto accordo circolata tra le parti. Pertanto, in data odierna, la Società ha inviato agli Istituti Finanziatori - per tramite dei legali - una **nuova bozza dell'Accordo Leasing** la quale recepisce nella sostanza le osservazioni contenute nella precedente versione trasmessa alla Società in data 16.2.2017 con alcune minime modifiche (v. *e-mail* di BE del 3.3.2017 e testi dell'Accordo Leasing allegati, **Prod. n. 77**). Per tali ragioni, si ritiene che - una volta perfezionato l'*iter* deliberativo in corso - si potrà quindi procedere alla firma del predetto accordo.

* * *

Tutto ciò premesso e ritenuto, **Aimeri Ambiente S.r.l.**, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, insta affinché codesto Ill.mo Tribunale voglia riaggiornare il termine del 6 marzo p.v. concesso con provvedimento del 31.1.2017 (ai fini dell'espressione da parte del Commissario Giudiziale delle proprie osservazioni sulla Domanda di Concordato) ad una successiva data compresa nella **seconda metà di aprile 2017**, sì da consentire **(i)** alla Società, di **(x)** ultimare le attività inerenti alla stipula degli accordi individuali con i creditori privilegiati e degli Accordi Paraconcordatari secondo quanto illustrato nei precedenti paragrafi e **(y)** modificare ed integrare di conseguenza il Piano e la Proposta (con acquisizione di una nuova attestazione) e **(ii)** al Commissario Giudiziale di formulare le proprie osservazioni alla luce delle attività, modifiche e integrazioni di cui sopra, con fissazione della Camera di Consiglio chiamata a decidere sulla ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo ad una data susseguente.

* * *

Si producono (con numerazione progressiva rispetto ai documenti già prodotti):

69. Accordo Sindacale
70. Accordi Individuali con i Creditori Privilegiati

71. *E-mail* a LAS del 26.1.2017
72. *E-mail* BNL del 15.2.2017
73. Sintesi del trattamento del debito bancario nella manovra
74. *E-mail* BNL del 1.3.2017
75. Proposta alle Banche
76. Comunicazione di LAS del 3.3.2017 in riscontro alla proposta alle Banche
77. *E-mail* di BE del 3.3.2017 e testi dell'Accordo Leasing allegati

* * *

Milano-Genova, 4 marzo 2017

Prof. Avv. Marco Arato

Avv. Fulvio Marvulli

Avv. Francesco G. G. Pirisi

Avv. Enrico Chieppa